

---

## Salgono da tre a dieci le preferenze assegnabili a ciascuna azione

Diritti di voto

IL Sole 24 Ore | FOCUS NORME TRIBUTI | 28 MARZO 2024 | Angelo Busani

Diritti di voto

---

La legge 21/2024 (legge Capitali) modifica la disciplina vigente in materia di voto plurimo e di voto maggiorato (istituti introdotti in Italia nel 2014) con la finalità di consentire all'autonomia statutaria di rafforzare il fattore di moltiplicazione del diritto di voto, finora utilizzato nel rapporto di 1 a 2 per il voto maggiorato e nel rapporto di 1 a 3 per il voto plurimo. La ragione della legge di riforma risiede nella considerazione che il fattore di moltiplicazione è stato percepito, nella prassi di mercato, come assai scarso. E nella considerazione che questa scarsità è stata una delle principali cause di trasferimento della sede all'estero (vale a dire principalmente in Olanda, ove non vigono limiti alla moltiplicazione dei voti) di importanti società italiane.

A oggi esistono, infatti, 13 società di diritto estero quotate sul mercato regolamentato italiano che "pesano" per il 24% considerando l'intero mercato e il 26% avendo riguardo all'indice Ftse Mib. Utilizzo e vantaggi Le azioni a voto plurimo sono azioni dotate ontologicamente di diritti di voto potenziato, quindi il loro trasferimento comporta che viene trasferito al soggetto acquirente anche il voto potenziato. Le azioni a voto maggiorato, invece, costituiscono un incremento del diritto di voto collegato alla perduranza del possesso delle azioni in capo a un dato soggetto per un determinato tempo. Poiché, dunque, il vantaggio in termini di diritti di voto discende dal mantenimento della titolarità delle azioni per un certo periodo di tempo, il vantaggio della maggiorazione si perde con il trasferimento della partecipazione.

L'uso dello strumento del voto plurimo è possibile solo nelle società per azioni non quotate ma, se esistente prima della quotazione, può essere mantenuto anche dopo che la quotazione sia conseguita. Il voto maggiorato, invece, può essere introdotto solo dalle società le cui azioni siano già oggetto di quotazione o che intendano quotarsi nel mercato regolamentato. Nella circolare Assonime numero 6 del 13 marzo 2024, si sottolinea che attualmente il voto maggiorato è stato adottato da oltre settanta società quotate, mentre il voto plurimo compare solamente nello statuto di sei società quotate.

Non solo: quasi due terzi delle società che si sono quotate negli ultimi cinque anni hanno adottato il voto maggiorato o il voto plurimo, a testimonianza del fatto che la moltiplicazione del voto rispetto al singolo titolo azionario è un'esigenza assai sentita nel mercato. Quanto al voto plurimo, la legge 21/2024 dispone, dunque, che nello statuto della società per azioni può essere prevista l'emissione di azioni con diritto di voto plurimo, aumentando da tre a dieci i voti esprimibili dal rispettivo titolare. Rimane fermo che l'emissione di azioni a voto plurimo non è consentita alle società quotate. E

che, qualora queste azioni siano emesse da una spa prima dell'inizio delle negoziazioni in un mercato regolamentato, conservano caratteristiche e diritti anche post quotazione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA